CODICE CONDOTTA FORNITORI

Indice

1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE 2
2. ETICA E INTEGRITÀ NEI RAPPORTI DI FORNITURA 3
2.1. Prevenzione della corruzione e delle frodi 3
2.2. Gestione dei conflitti di interesse 3
2.3. Tutela della concorrenza 3
2.4. Correttezza e trasparenza delle operazioni di fornitura 4
2.5. Prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo 4
2.6. Sanzioni internazionali e controllo delle esportazioni 4
3. DIRITTI UMANI E CONDIZIONI DI LAVORO 5
3.1. Rispetto dei diritti umani 5
3.2. Prevenzione del lavoro forzato e dello sfruttamento 5
3.3. Divieto di lavoro minorile e tutela dei giovani lavoratori 5
3.4. Parità di trattamento e rispetto della persona 6
3.5. Retribuzioni, orario di lavoro e condizioni di impiego 6
3.6. Libertà di associazione e contrattazione collettiva 7
4. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 7
4.1. Prevenzione dei rischi e condizioni di sicurezza 7
4.2. Formazione, protezione dei lavoratori e gestione delle emergenze 7
4.3. Attività svolte presso i siti del Gruppo 7
5. TUTELA DELL'AMBIENTE 8
5.1. Conformità ambientale e prevenzione dell'inquinamento 8
5.2. Efficienza energetica ed emissioni 8
5.3. Utilizzo responsabile delle risorse naturali e dei materiali 9
5.4. Gestione dei rifiuti e delle sostanze pericolose 9
5.5. Tutela del territorio e degli ecosistemi 9
6. CONFORMITÀ DEI PRODOTTI E APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE 10
6.1. Qualità, sicurezza e conformità dei prodotti 10

6.2. Materiali e sostanze soggetti a regolamentazione 10
6.3. Approvvigionamento responsabile delle materie prime 11
6.4. Tracciabilità dei materiali e delle forniture 11
6.5. Miglioramento ambientale dei prodotti e degli imballaggi 11
7. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI 12
7.1. Riservatezza delle informazioni 12
7.2. Tutela della proprietà intellettuale e industriale 12
7.3. Protezione dei dati personali 13
7.4. Sicurezza informatica e continuità dei servizi digitali 13
7.5. Utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale 13
8. ATTUAZIONE E OSSERVANZA DEL CODICE 14
8.1. Attuazione e diffusione del Codice 14
8.2. Segnalazione delle violazioni e tutela dei segnalanti 14
8.3. Verifica dell'osservanza del Codice 15
8.4. Gestione delle violazioni e misure correttive 15
8.5. Aggiornamento del Codice 15

1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Codice di Condotta Fornitori (di seguito "**Codice**") definisce i principi etici e le regole di condotta che Interpump Group S.p.A. e le società appartenenti al Gruppo Interpump (di seguito "**Interpump**" o "**Gruppo**") promuovono e si attendono dai propri fornitori (di seguito "**Fornitori**"), nel rispetto dei principi di legalità, integrità e correttezza sanciti dal Codice Etico del Gruppo.

Il Codice si applica a tutti i Fornitori di beni e servizi, indipendentemente dalla loro localizzazione geografica, dalle dimensioni e dalla tipologia dei beni o servizi forniti. Fermo restando il rispetto dei principi e delle regole di condotta stabiliti dal presente Codice, nonché degli obblighi previsti dalla normativa applicabile, le modalità di attuazione sono definite secondo criteri di proporzionalità, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative del Fornitore, della natura delle attività svolte, delle caratteristiche delle forniture e dei rischi ad esse associati.

In linea con la normativa europea in tema di sostenibilità, l'impegno del Gruppo si estende oltre i Fornitori con cui Interpump intrattiene relazioni commerciali dirette, ragion per cui Interpump invita i propri Fornitori a promuovere l'osservanza dei principi del Codice presso i subfornitori e i subappaltatori coinvolti, adottando misure proporzionate ai rischi delle attività affidate e alla propria effettiva capacità di intervento sulla filiera.

Gli *standard* comportamentali descritti nel presente Codice integrano e non modificano eventuali accordi, intese o contratti stipulati con i singoli Fornitori in materia di rispetto dei diritti umani e tutela dell'ambiente.

2. ETICA E INTEGRITÀ NEI RAPPORTI DI FORNITURA

2.1. Prevenzione della corruzione e delle frodi

Il contrasto alla corruzione e alle frodi costituisce un principio fondamentale nella gestione dei rapporti di fornitura. A tal fine, è richiesto ai Fornitori di adottare comportamenti e misure adeguati a prevenire e individuare pratiche corruttive o fraudolente, anche quando poste in essere attraverso intermediari o altri soggetti che agiscono per loro conto.

Le attività di negoziazione, aggiudicazione ed esecuzione delle forniture devono svolgersi senza indebiti condizionamenti. Non sono pertanto ammesse l'offerta, la promessa, la corresponsione, la richiesta o l'accettazione di denaro o altre utilità finalizzate a influenzare impropriamente le decisioni di soggetti pubblici o privati. Analogamente, omaggi, ospitalità e spese di rappresentanza non possono essere utilizzati per ottenere trattamenti di favore o vantaggi indebiti.

È inoltre escluso il ricorso a pagamenti di facilitazione o ad altre forme di compenso improprio, anche attraverso soggetti terzi. È vietato erogare contributi illeciti a candidati, partiti o organizzazioni politiche, direttamente o tramite terzi, nonché utilizzare donazioni o sponsorizzazioni per dissimulare vantaggi indebiti.

Le misure di prevenzione adottate sono commisurate alla natura delle attività svolte e ai rischi associati. Eventuali richieste indebite o situazioni che facciano ragionevolmente sospettare condotte corruttive o fraudolente nell'ambito dei rapporti di fornitura sono tempestivamente comunicate alla società del Gruppo interessata attraverso i canali previsti.

2.2. Gestione dei conflitti di interesse

La gestione dei rapporti di fornitura deve essere improntata a imparzialità e indipendenza di giudizio, nel rispetto dei principi etici e di integrità sanciti nel Codice Etico adottato dal Gruppo (e pubblicato al seguente *link*) evitando che interessi personali, familiari, professionali o finanziari possano influenzare impropriamente le decisioni assunte.

Particolare attenzione è riservata alle situazioni nelle quali amministratori, dipendenti o collaboratori del Gruppo coinvolti nella selezione, negoziazione o gestione delle forniture intrattengano rapporti personali o economici con il Fornitore o con soggetti ad esso collegati.

2.3. Tutela della concorrenza

Il Gruppo richiede che le relazioni con i propri Fornitori si svolgano nel rispetto dei principi di libera concorrenza e delle disposizioni normative applicabili.

La partecipazione alle procedure di selezione, la formulazione delle offerte e la negoziazione delle condizioni di fornitura devono essere condotte autonomamente, senza accordi o pratiche concordate diretti ad alterare il confronto competitivo.

In particolare, non sono ammesse intese illecite tra concorrenti relative alla determinazione dei prezzi, alla ripartizione di mercati o clienti, al coordinamento delle offerte o allo scambio di informazioni commercialmente sensibili. Il rispetto delle regole di concorrenza comprende altresì l'astensione da ogni altra condotta anticoncorrenziale vietata dalla normativa applicabile.

2.4. Correttezza e trasparenza delle operazioni di fornitura

La gestione delle forniture si fonda sul rispetto degli obblighi contrattuali, sulla correttezza delle informazioni trasmesse e sulla regolare documentazione delle operazioni effettuate.

Le offerte, le dichiarazioni relative alle caratteristiche dei prodotti, i documenti di trasporto, le fatture e ogni altra documentazione pertinente devono rappresentare in modo veritiero e completo le condizioni concordate, le prestazioni eseguite e le operazioni effettivamente svolte.

È richiesta particolare attenzione alla prevenzione di irregolarità documentali, fatturazioni non rispondenti alle prestazioni effettuate e altre pratiche suscettibili di alterare la rappresentazione delle operazioni di fornitura o dei relativi flussi finanziari.

I Fornitori assicurano la corretta tenuta delle registrazioni contabili e il rispetto delle disposizioni fiscali applicabili, inclusa la corretta e tempestiva determinazione e corresponsione delle imposte dovute. Adottano controlli sul rischio fiscale proporzionati alla propria attività e si astengono da operazioni artificiali prive di sostanza economica finalizzate a conseguire indebiti vantaggi fiscali. Mantengono un comportamento trasparente e collaborativo nei confronti delle autorità competenti.

2.5. Prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

Nell'ambito dei rapporti di fornitura, le operazioni economiche e finanziarie devono essere gestite nel rispetto della normativa applicabile e attraverso modalità che consentano di identificare le controparti e ricostruire i flussi di pagamento.

Particolare attenzione è richiesta nella gestione di operazioni che presentino elementi di anomalia, quali richieste di pagamento non giustificate dalle condizioni contrattuali, utilizzo di intermediari privi di un'effettiva funzione economica o modifiche delle modalità di pagamento non adeguatamente motivate.

Il ricorso a strumenti e modalità di pagamento non deve favorire l'occultamento dell'origine o della destinazione dei fondi né agevolare operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Eventuali situazioni anomale rilevanti nell'ambito dei rapporti di fornitura sono rappresentate alla società del Gruppo interessata affinché possano essere effettuati gli opportuni approfondimenti.

2.6. Sanzioni internazionali e controllo delle esportazioni

Il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di sanzioni economiche e finanziarie internazionali, embarghi, restrizioni commerciali e controllo delle esportazioni costituisce un requisito essenziale nello svolgimento delle attività di fornitura.

In relazione alla natura delle operazioni, assumono particolare rilievo le restrizioni riguardanti prodotti, componenti, tecnologie, Paesi di destinazione, controparti commerciali e utilizzatori finali.

I Fornitori adottano misure adeguate ai rischi delle proprie attività per prevenire il coinvolgimento in operazioni contrarie alle disposizioni applicabili. È vietato ricorrere a intermediari, società terze o Paesi di transito per aggirare sanzioni, embarghi o altre restrizioni commerciali applicabili.

I Fornitori rispettano inoltre le disposizioni applicabili alle importazioni e alle operazioni doganali, assicurando l'accuratezza delle dichiarazioni relative a classificazione, origine, valore e destinazione delle merci e la disponibilità delle autorizzazioni richieste.

3. DIRITTI UMANI E CONDIZIONI DI LAVORO

3.1. Rispetto dei diritti umani

Il rispetto dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dalle Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), costituisce un principio essenziale nello svolgimento delle attività dei Fornitori.

Nella gestione dei rapporti di lavoro è richiesta particolare attenzione alla prevenzione di condizioni lesive della dignità e dei diritti delle persone, anche con riferimento ai lavoratori temporanei, migranti o impiegati attraverso soggetti terzi.

Le misure adottate per prevenire e gestire eventuali violazioni sono commisurate alla natura delle attività svolte e ai rischi associati. Qualora emergano situazioni lesive dei diritti fondamentali, è richiesta l'adozione tempestiva di interventi adeguati a interrompere le violazioni, tutelare le persone coinvolte e prevenirne il ripetersi.

3.2. Prevenzione del lavoro forzato e dello sfruttamento

Ogni rapporto di lavoro deve fondarsi sulla libera e volontaria adesione del lavoratore, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa applicabile.

Non sono ammesse forme di lavoro forzato, obbligatorio o vincolato, né pratiche di reclutamento o gestione del personale che comportino coercizione, minacce, limitazioni illegittime della libertà personale o condizioni di sfruttamento.

In particolare, il trattenimento dei documenti di identità che impedisca ai lavoratori di disporne liberamente, l'imposizione di depositi o costi di reclutamento a loro carico e altre pratiche che ne compromettano la libertà di movimento o la possibilità di cessare il rapporto di lavoro sono incompatibili con i principi del presente Codice.

Particolare attenzione è richiesta nell'impiego di lavoratori reclutati attraverso agenzie o altri intermediari, affinché le modalità di selezione e assunzione non comportino condizioni abusive o limitazioni dei diritti fondamentali.

3.3. Divieto di lavoro minorile e tutela dei giovani lavoratori

L'impiego di minori deve rispettare i limiti di età previsti dalla normativa applicabile e i principi stabiliti dalle Convenzioni ILO n. 138 e n. 182. In ogni caso, non è ammessa l'occupazione di persone di età inferiore a 15 anni, anche quando la legislazione locale consenta limiti inferiori.

L'assunzione di lavoratori di età inferiore a 18 anni è consentita esclusivamente nel rispetto delle disposizioni applicabili e a condizione che le attività assegnate non compromettano la salute, la sicurezza, lo sviluppo personale o il percorso educativo.

Le modalità di selezione e assunzione del personale devono consentire un adeguato accertamento dell'età dei lavoratori, anche nell'ambito di programmi di apprendistato, tirocinio e formazione professionale.

Qualora siano individuate situazioni di lavoro minorile, gli interventi correttivi devono essere definiti tenendo prioritariamente conto della tutela del minore, evitando che la cessazione dell'impiego determini ulteriori condizioni di vulnerabilità.

3.4. Parità di trattamento e rispetto della persona

La gestione dei rapporti di lavoro deve assicurare il rispetto della dignità personale, delle pari opportunità e del principio di non discriminazione.

Le decisioni relative alla selezione, all'assunzione, all'attribuzione delle mansioni, alla retribuzione, alla formazione, allo sviluppo professionale e alla cessazione del rapporto di lavoro devono fondarsi su criteri professionali e non possono essere condizionate da fattori discriminatori, quali genere, età, origine etnica o sociale, nazionalità, religione, disabilità, condizioni di salute, orientamento sessuale, opinioni personali o appartenenza sindacale.

Non sono tollerate molestie, intimidazioni, violenze, abusi o altre forme di trattamento offensivo o degradante nei confronti dei lavoratori.

È inoltre richiesto il rispetto del principio della parità retributiva per lavori uguali o di pari valore, secondo quanto previsto dalle disposizioni applicabili.

3.5. Retribuzioni, orario di lavoro e condizioni di impiego

Le condizioni di impiego devono rispettare la legislazione applicabile e gli accordi collettivi di riferimento, con particolare riguardo alla retribuzione, all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, alle ferie e agli istituti di tutela previdenziale e assistenziale.

Il trattamento retributivo deve assicurare il rispetto dei minimi salariali previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva applicabile. La corresponsione delle retribuzioni avviene con regolarità e secondo modalità trasparenti, escludendo trattenute illegittime o non adeguatamente giustificate.

L'organizzazione dell'orario di lavoro, incluso il ricorso alle prestazioni straordinarie, deve rispettare i limiti normativi e contrattuali, garantendo adeguati periodi di riposo e condizioni che non compromettano la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Le principali condizioni di impiego, comprese quelle relative alla retribuzione e all'orario di lavoro, devono essere comunicate ai lavoratori in forma comprensibile, nel rispetto della normativa applicabile.

3.6. Libertà di associazione e contrattazione collettiva

Il diritto dei lavoratori alla libertà di associazione, alla rappresentanza sindacale e alla contrattazione collettiva deve essere rispettato secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e dai principi internazionalmente riconosciuti.

L'esercizio di tali diritti non può costituire motivo di discriminazione, intimidazione, penalizzazione o ritorsione. Non sono ammesse interferenze indebite nella costituzione e nelle attività delle organizzazioni sindacali o delle rappresentanze dei lavoratori.

Nei Paesi in cui la legislazione preveda limitazioni all'esercizio della libertà sindacale o della contrattazione collettiva, è incoraggiato il ricorso a forme legittime di rappresentanza e interlocuzione con i lavoratori, nel rispetto delle disposizioni locali.

4. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

4.1. Prevenzione dei rischi e condizioni di sicurezza

La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori richiede l'adozione di condizioni operative e misure di prevenzione adeguate ai rischi connessi alle attività svolte, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili.

Nell'organizzazione delle proprie attività, i Fornitori provvedono all'individuazione e alla gestione dei rischi per la salute e la sicurezza, con particolare riferimento ai processi produttivi, all'utilizzo di impianti e macchinari, alla movimentazione dei materiali e all'impiego di sostanze pericolose.

Gli ambienti di lavoro, le attrezzature e gli impianti sono mantenuti in condizioni di sicurezza attraverso adeguate misure di protezione, manutenzione e controllo, tenendo conto delle caratteristiche delle attività e dei rischi cui sono esposti i lavoratori.

4.2. Formazione, protezione dei lavoratori e gestione delle emergenze

La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali si fonda anche sull'adeguata informazione e formazione dei lavoratori in relazione alle mansioni assegnate e ai rischi presenti negli ambienti di lavoro.

I Fornitori adottano le misure di protezione necessarie, mettono a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale richiesti e ne assicurano il corretto utilizzo. Forniscono inoltre istruzioni operative comprensibili e adeguate alle mansioni e ai rischi delle attività svolte.

Le situazioni di emergenza sono gestite attraverso misure organizzative e operative adeguate alla natura delle attività e ai rischi presenti, assicurando la tempestiva attivazione degli interventi necessari a tutelare le persone coinvolte.

Gli incidenti e le situazioni di pericolo sono esaminati al fine di individuarne le cause e adottare le misure correttive necessarie a prevenirne il ripetersi.

4.3. Attività svolte presso i siti del Gruppo

Nell'esecuzione di lavori o servizi presso stabilimenti, uffici e altre sedi del Gruppo, i Fornitori sono tenuti a osservare, oltre alla normativa applicabile, le disposizioni di salute e sicurezza comunicate dalla società presso la quale operano.

Particolare attenzione è richiesta al coordinamento delle attività, alla gestione dei rischi derivanti dall'interferenza tra lavorazioni e al rispetto delle prescrizioni relative all'accesso, all'utilizzo delle attrezzature e allo svolgimento degli interventi.

Il personale impiegato, inclusi gli eventuali subappaltatori direttamente incaricati, deve essere adeguatamente informato delle disposizioni di sicurezza pertinenti alle attività affidate.

Per l'intera durata delle attività svolte presso i siti del Gruppo, i Fornitori sono tenuti a mantenere coperture assicurative adeguate alla natura delle prestazioni affidate e ai rischi ad esse connessi, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa applicabile e delle condizioni contrattuali concordate. Su richiesta, i Fornitori forniscono idonea documentazione attestante l'esistenza e la validità delle relative coperture.

Gli incidenti, le situazioni di pericolo grave e le altre circostanze suscettibili di compromettere la sicurezza delle attività svolte presso i siti del Gruppo sono tempestivamente comunicati alla società interessata, ferma restando l'adozione delle misure immediate necessarie per la tutela delle persone.

5. TUTELA DELL'AMBIENTE

5.1. Conformità ambientale e prevenzione dell'inquinamento

La gestione degli aspetti ambientali connessi alle attività di fornitura richiede il rispetto delle disposizioni normative applicabili, delle autorizzazioni e delle prescrizioni stabilite dalle autorità competenti.

Nello svolgimento delle proprie attività, i Fornitori adottano misure di prevenzione e controllo adeguate alla natura dei processi produttivi e ai relativi rischi ambientali, con particolare riguardo alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici, alla protezione del suolo e alla prevenzione di incidenti o sversamenti accidentali.

Eventuali violazioni, incidenti ambientali o altre circostanze che possano compromettere la regolare esecuzione delle forniture o interessare direttamente le attività e i siti del Gruppo sono tempestivamente comunicati alla società interessata, unitamente alle misure adottate per contenerne gli effetti e rimuoverne le cause.

5.2. Efficienza energetica ed emissioni

La riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas a effetto serra rappresenta un obiettivo che il Gruppo promuove anche nell'ambito della propria catena di fornitura.

I Fornitori adottano soluzioni tecniche e organizzative volte a favorire l'impiego efficiente dell'energia e a contenere i consumi e le emissioni associate alla propria attività, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie più efficienti e, ove praticabile, di fonti energetiche rinnovabili.

I Fornitori misurano e monitorano le emissioni dirette di gas a effetto serra e quelle indirette associate all'energia acquistata e consumata, rispettivamente *Scope* 1 e *Scope* 2[1], e definiscono obiettivi di riduzione coerenti con la scienza climatica. Le modalità di misurazione e monitoraggio sono proporzionate alla natura delle attività e alla rilevanza delle emissioni, assicurando la documentazione del perimetro, del periodo di riferimento, delle metodologie utilizzate e dei progressi conseguiti. I Fornitori considerano inoltre le emissioni indirette rilevanti della propria catena del valore, ricomprese nello *Scope* 3.

Su richiesta del Gruppo, i Fornitori rendono disponibili informazioni attendibili sui consumi energetici, sulle emissioni e sulle iniziative di riduzione intraprese. L'eventuale validazione esterna degli obiettivi è disciplinata da specifici accordi.

5.3. Utilizzo responsabile delle risorse naturali e dei materiali

L'impiego delle materie prime, dell'acqua e delle altre risorse naturali è improntato alla prevenzione degli sprechi e alla riduzione degli impatti ambientali derivanti dai processi produttivi.

Le attività di fornitura sono organizzate favorendo, ove tecnicamente praticabile, l'ottimizzazione dei consumi, il recupero e il riutilizzo dei materiali e la riduzione degli scarti di lavorazione.

Per i processi caratterizzati da un utilizzo significativo di risorse idriche, assumono particolare rilievo il controllo dei prelievi e degli scarichi, la prevenzione delle perdite e l'adozione di misure finalizzate a contenere il consumo di acqua, soprattutto nei territori soggetti a condizioni di scarsità idrica.

5.4. Gestione dei rifiuti e delle sostanze pericolose

La gestione dei rifiuti derivanti dalle attività produttive deve assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di classificazione, raccolta, deposito, trasporto, recupero e smaltimento.

Nell'organizzazione dei processi produttivi è privilegiata, ove praticabile, la prevenzione della produzione dei rifiuti e il ricorso a soluzioni di riutilizzo, riciclo e recupero rispetto allo smaltimento.

L'utilizzo di sostanze chimiche e materiali pericolosi richiede l'adozione di misure appropriate per la loro identificazione, manipolazione, conservazione e gestione, al fine di prevenire esposizioni indebite, contaminazioni e danni all'ambiente.

Particolare attenzione è riservata alle sostanze soggette a divieti, restrizioni o specifici obblighi autorizzativi, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili.

5.5. Tutela del territorio e degli ecosistemi

Lo svolgimento di attività che possono incidere significativamente sul territorio, sugli habitat naturali o sulla biodiversità richiede l'adozione di misure adeguate a prevenire e contenere gli impatti ambientali.

[1] Ai fini del presente Codice, le espressioni "*Scope 1*", "*Scope 2*" e "*Scope 3*" sono utilizzate secondo la classificazione *del GHG Protocol.* In particolare, lo *Scope 1* comprende le emissioni dirette da fonti possedute o controllate dall'impresa; lo *Scope 2* le emissioni indirette derivanti dalla produzione dell'energia acquistata o acquisita e consumata; lo Scope 3 le altre emissioni indirette che si verificano lungo la catena del valore a monte e a valle dell'impresa. Si fa riferimento al *GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard*, alla *GHG Protocol Scope 2 Guidance* e al *GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard.*

Nelle attività di approvvigionamento e nei processi produttivi che comportano l'utilizzo di risorse naturali provenienti da aree ambientalmente sensibili, i Fornitori tengono conto dei rischi associati all'origine dei materiali e alle modalità di estrazione o produzione, adottando misure proporzionate alla natura delle attività e alla propria capacità di intervento.

Il rispetto dei diritti delle comunità locali e delle popolazioni indigene interessate dalle attività produttive comprende l'osservanza delle disposizioni applicabili in materia di utilizzo del territorio, accesso alle risorse naturali e consultazione dei soggetti coinvolti.

6. CONFORMITÀ DEI PRODOTTI E APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE

6.1. Qualità, sicurezza e conformità dei prodotti

La qualità e la sicurezza dei beni, dei materiali e dei componenti forniti al Gruppo sono assicurate attraverso il rispetto dei requisiti normativi applicabili e delle specifiche tecniche e contrattuali concordate.

I processi di produzione e fornitura devono consentire di prevenire e individuare eventuali difetti o non conformità che possano compromettere la sicurezza, l'affidabilità o l'utilizzo dei prodotti.

Le informazioni tecniche, le dichiarazioni di conformità, le certificazioni e gli altri documenti richiesti in relazione alle forniture devono essere attendibili, completi e riferibili ai prodotti effettivamente consegnati.

Eventuali difetti, non conformità o altre circostanze che possano compromettere la sicurezza dei prodotti o richiedere interventi correttivi sono tempestivamente comunicati alla società del Gruppo interessata, secondo le modalità previste dal rapporto contrattuale.

Le modifiche ai materiali, ai processi produttivi o ai siti di produzione che possano incidere sulla conformità, sulla sicurezza o sulle caratteristiche concordate dei prodotti sono comunicate preventivamente alla società del Gruppo interessata e, ove previsto dagli accordi contrattuali, sottoposte alla sua approvazione.

6.2. Materiali e sostanze soggetti a regolamentazione

L'utilizzo di materiali, sostanze e miscele chimiche nelle forniture destinate al Gruppo è subordinato al rispetto delle disposizioni applicabili in materia di sicurezza, tutela della salute e protezione dell'ambiente.

Particolare attenzione è riservata alle sostanze soggette a divieti, restrizioni, obblighi autorizzativi o specifici requisiti informativi, anche con riferimento alla composizione dei materiali e ai trattamenti impiegati nei processi produttivi.

Per le forniture interessate, trovano applicazione le disposizioni pertinenti della normativa europea, inclusi i Regolamenti REACH e CLP, nonché gli ulteriori requisiti previsti dalle legislazioni dei mercati di destinazione.

La documentazione e le informazioni relative alla presenza di sostanze regolamentate, alle caratteristiche dei materiali e alle condizioni di utilizzo sono rese disponibili secondo quanto previsto dalla normativa

applicabile e dagli accordi contrattuali, anche al fine di consentire alle società del Gruppo di adempiere ai propri obblighi.

6.3. Approvvigionamento responsabile delle materie prime

Nella selezione delle fonti di approvvigionamento e nella gestione dei rapporti con i propri fornitori, è richiesta particolare attenzione ai rischi di violazione dei diritti umani, sfruttamento del lavoro, corruzione e finanziamento di attività illecite associati all'origine e alla commercializzazione delle materie prime.

Tali rischi assumono particolare rilevanza per i minerali e i metalli provenienti da aree interessate da conflitti armati o caratterizzate da elevata instabilità. La valutazione comprende, ove presenti nelle forniture, stagno, tantalio, tungsteno e oro, nonché cobalto, mica naturale e altre materie prime che presentino rischi analoghi.

Per le forniture interessate, sono adottate misure proporzionate volte a individuare l'origine dei materiali e a prevenire o mitigare i rischi associati al loro approvvigionamento, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida OCSE per le catene di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da aree di conflitto o ad alto rischio.

L'emersione di circostanze che facciano ragionevolmente presumere il coinvolgimento della filiera in gravi violazioni dei diritti umani o nel finanziamento di attività illecite richiede l'adozione di adeguati approfondimenti e delle conseguenti misure di gestione del rischio.

Il Fornitore collabora alle richieste di informazioni sull'origine dei materiali e sui soggetti della filiera, utilizzando, ove pertinenti, gli strumenti della *Responsible Minerals Initia*tive (RMI) o equivalenti. Le dichiarazioni rese devono essere supportate da evidenze e indicare eventuali lacune informative e le azioni intraprese per colmarle.

6.4. Tracciabilità dei materiali e delle forniture

La tracciabilità dei materiali e dei componenti rappresenta un requisito rilevante per assicurare la conformità dei prodotti e consentire la gestione dei rischi associati alla catena di approvvigionamento.

In relazione alla natura delle forniture e ai requisiti applicabili, i Fornitori assicurano la disponibilità delle informazioni necessarie a identificare i materiali e i componenti utilizzati, la loro provenienza e gli eventuali soggetti coinvolti nelle fasi rilevanti della produzione.

Le informazioni richieste dalle società del Gruppo sono fornite in modo accurato e trasparente, sulla base delle conoscenze e delle informazioni ragionevolmente acquisibili dal Fornitore. Eventuali limitazioni che possano comprometterne la completezza o l'attendibilità sono esplicitamente segnalate, attivando approfondimenti proporzionati ai rischi per colmare le lacune rilevanti.

Specifici obblighi di tracciabilità, documentazione e comunicazione delle informazioni possono essere previsti in relazione alle caratteristiche dei prodotti, ai rischi della filiera e agli accordi contrattuali applicabili.

6.5. Miglioramento ambientale dei prodotti e degli imballaggi

Il Gruppo promuove la collaborazione con i propri Fornitori per individuare opportunità di riduzione degli impatti ambientali associati ai prodotti, ai componenti e ai materiali utilizzati nei processi industriali.

Per le forniture che comprendono attività di progettazione e sviluppo, particolare attenzione è rivolta alle soluzioni che consentano di migliorare la durabilità, la riparabilità, l'efficienza nell'utilizzo delle risorse e la riciclabilità dei prodotti, nel rispetto dei requisiti tecnici e funzionali concordati.

È inoltre incoraggiato il ricorso a materiali riciclati o recuperati, quando compatibile con le caratteristiche e le prestazioni richieste, nonché l'adozione di soluzioni volte a contenere i quantitativi di materiali impiegati negli imballaggi e a favorirne il riutilizzo o il riciclo.

In relazione alle iniziative di sostenibilità del Gruppo, può essere richiesta la collaborazione dei Fornitori nella raccolta di informazioni pertinenti alla composizione dei prodotti, all'utilizzo dei materiali, agli imballaggi e ai relativi impatti ambientali.

7. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI

7.1. Riservatezza delle informazioni

Le informazioni riservate di natura commerciale, tecnica, industriale e organizzativa acquisite nell'ambito dei rapporti di fornitura con il Gruppo sono utilizzate esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione delle attività affidate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza applicabili.

La tutela di tali informazioni richiede l'adozione di misure adeguate a prevenirne l'accesso, l'utilizzo o la divulgazione non autorizzati. La loro comunicazione a dipendenti, collaboratori o soggetti terzi è limitata a quanto necessario per l'esecuzione della fornitura, assicurando il rispetto dei relativi obblighi di riservatezza.

Qualora, nell'ambito del rapporto di fornitura, vengano acquisite informazioni privilegiate relative a Interpump Group S.p.A., il loro trattamento e utilizzo avvengono nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di abusi di mercato, con particolare riferimento ai divieti di utilizzo e comunicazione illecita delle informazioni.

Gli obblighi di protezione delle informazioni permangono anche dopo la cessazione del rapporto di fornitura, secondo quanto previsto dalla normativa e dagli accordi contrattuali applicabili.

7.2. Tutela della proprietà intellettuale e industriale

Il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e industriale costituisce un requisito essenziale nei rapporti di fornitura, con particolare riferimento a brevetti, marchi, disegni, progetti, specifiche tecniche, software, segreti commerciali e conoscenze industriali riservate.

La documentazione tecnica e le altre informazioni protette messe a disposizione dalle società del Gruppo non possono essere riprodotte, utilizzate per finalità estranee alla fornitura o comunicate a soggetti non autorizzati, salvo quanto consentito dalla normativa applicabile e dagli accordi contrattuali.

Eventuali attività di progettazione, sviluppo o realizzazione di prodotti e componenti sono svolte nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale del Gruppo e dei terzi, secondo le condizioni definite nei relativi accordi.

7.3. Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali nell'ambito dei rapporti di fornitura avviene nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati, incluso il Regolamento (UE) 2016/679, ove pertinente.

Le informazioni personali sono trattate esclusivamente per finalità legittime, mediante misure tecniche e organizzative adeguate a prevenirne l'accesso, la divulgazione, l'alterazione o la perdita non autorizzati.

Qualora il Fornitore tratti dati personali per conto di una società del Gruppo, le attività sono disciplinate dagli accordi e dalle istruzioni previsti dalla normativa applicabile, con particolare riferimento alle responsabilità delle parti, alle misure di sicurezza e alla gestione delle eventuali violazioni dei dati personali.

7.4. Sicurezza informatica e continuità dei servizi digitali

La protezione dei sistemi informativi e delle informazioni del Gruppo richiede l'adozione di misure di sicurezza adeguate alla natura delle attività affidate e ai rischi connessi.

Per le forniture che comportano l'accesso a reti, sistemi, infrastrutture o informazioni aziendali, particolare attenzione è riservata alla gestione delle autorizzazioni di accesso, alla protezione delle credenziali, alla prevenzione degli accessi non autorizzati e alla gestione delle vulnerabilità informatiche.

I Fornitori che gestiscono sistemi o servizi digitali per conto del Gruppo assicurano l'adozione di misure appropriate per la protezione delle informazioni e la continuità dei servizi, nel rispetto degli ulteriori requisiti di sicurezza previsti dagli accordi contrattuali.

Gli incidenti informatici che compromettano, o possano ragionevolmente compromettere, la riservatezza, l'integrità o la disponibilità delle informazioni, dei sistemi o dei servizi del Gruppo sono comunicati alla società del Gruppo interessata, attraverso i recapiti comunicati nell'ambito del rapporto di fornitura, senza indebito ritardo e comunque entro 24 ore dalla scoperta, fermi eventuali termini più stringenti applicabili. La prima comunicazione riporta le informazioni disponibili ed è seguita da aggiornamenti; l'incompletezza delle informazioni non giustifica il ritardo nella comunicazione.

Il Fornitore collabora alle indagini, al contenimento dell'incidente e al ripristino delle condizioni di sicurezza e operatività. Le vulnerabilità rilevanti per le forniture al Gruppo, individuate dal Fornitore o comunicate dal Gruppo, sono gestite senza indebito ritardo mediante interventi correttivi o misure di mitigazione proporzionati al rischio.

7.5. Utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale

L'impiego di tecnologie digitali e sistemi di intelligenza artificiale nell'esecuzione delle forniture avviene nel rispetto delle disposizioni normative applicabili, degli obblighi di riservatezza e dei diritti di proprietà intellettuale e industriale.

L'inserimento o il trattamento di informazioni, dati, disegni, progetti o altra documentazione riservata del Gruppo mediante sistemi di intelligenza artificiale è consentito esclusivamente nell'ambito di utilizzi preventivamente autorizzati dalla società del Gruppo interessata, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e riservatezza concordate. Tale impiego non deve comportarne la divulgazione a soggetti non autorizzati o l'utilizzo per finalità estranee al rapporto di fornitura. L'autorizzazione all'utilizzo non comprende l'impiego delle informazioni per l'addestramento dei sistemi, che richiede una specifica autorizzazione preventiva.

Qualora sistemi di intelligenza artificiale siano integrati nei prodotti o nei servizi forniti al Gruppo, sono rispettati i requisiti normativi e contrattuali applicabili, con particolare attenzione agli aspetti di sicurezza, affidabilità e protezione delle informazioni.

8. ATTUAZIONE E OSSERVANZA DEL CODICE

8.1. Attuazione e diffusione del Codice

L'osservanza dei principi e delle disposizioni del presente Codice costituisce parte integrante degli impegni assunti dai Fornitori nei confronti delle società del Gruppo, secondo le modalità di accettazione previste nei rispettivi rapporti contrattuali.

I Fornitori portano a conoscenza del personale coinvolto nell'esecuzione delle forniture le disposizioni del Codice pertinenti alle attività svolte, in una lingua e con modalità comprensibili ai destinatari. Adottano misure adeguate a favorirne il rispetto, anche mediante informazione e formazione commisurate alle mansioni e ai rischi, tenendo conto della propria organizzazione e della natura delle prestazioni.

8.2. Segnalazione delle violazioni e tutela dei segnalanti

Nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza che guidano le relazioni con i nostri Fornitori e con l'obiettivo di coinvolgere attivamente tutti gli *stakeholder* nella prevenzione e nel contrasto di comportamenti illeciti, Interpump è dotato di un sistema di Whistleblowing in linea con i requisiti normativi del D. Lgs. n. 24 del 2023, che fornisce la possibilità, tra le altre cose, di segnalare episodi di corruzione, truffa o altre condotte illecite, così come episodi di violazione di diritti umani, ambiente, salute e sicurezza o altre non conformità, nel rispetto della riservatezza e con la garanzia di protezione da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione nei confronti dei segnalanti..

Le segnalazioni possono essere trasmesse attraverso i seguenti canali:

- piattaforma *online: https://interpumpgroup.integrityline.com*, anche in forma anonima;
- posta ordinaria: Interpump Group S.p.A., c.a. Incaricati alla Gestione delle Segnalazioni, via E. Fermi, 25 – 42049 Sant'Ilario d'Enza (RE), Italia;
- telefono: +39 0522 904 311 (Lun–Ven, 9:00–17:00), con possibilità di richiedere un incontro riservato.

Le segnalazioni sono esaminate e gestite secondo le procedure adottate dal Gruppo e nel rispetto della normativa applicabile al fine di assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante e la tutela dei soggetti coinvolti, da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

8.3. Verifica dell'osservanza del Codice

Interpump si riserva la facoltà di valutare l'osservanza del presente Codice adottando modalità di verifica proporzionate alla natura delle forniture e ai rischi associati.

Su richiesta del Gruppo, i Fornitori collaborano alle verifiche mediante la trasmissione di informazioni accurate, documentazione pertinente e altre evidenze utili ad accertare il rispetto delle disposizioni del Codice applicabili alle attività svolte.

Le attività di verifica possono comprendere, ove previsto dagli accordi contrattuali, valutazioni documentali e visite presso le sedi interessate dalle forniture, effettuate da personale autorizzato del Gruppo o da soggetti terzi appositamente incaricati.

Tali attività sono svolte nel rispetto della normativa applicabile, delle esigenze di riservatezza e delle legittime esigenze di tutela delle informazioni dei Fornitori.

8.4. Gestione delle violazioni e misure correttive

L'accertamento di comportamenti contrari alle disposizioni del Codice comporta una valutazione della natura e della gravità della violazione, dei rischi e degli effetti conseguenti, nonché delle misure necessarie per impedirne la prosecuzione o il ripetersi.

In relazione alle circostanze, la società del Gruppo interessata può richiedere al Fornitore di adottare specifici interventi correttivi, definendone le modalità e i tempi di attuazione, ove appropriato d'intesa con il Fornitore. Gli interventi sono documentati, con indicazione delle cause della violazione, dei responsabili dell'attuazione, delle scadenze e delle evidenze necessarie a verificarne il completamento e l'efficacia. In presenza di rischi gravi e imminenti, il Fornitore adotta senza ritardo le misure di contenimento necessarie, senza attendere la definizione del piano di intervento, e ne informa la società del Gruppo interessata.

8.5. Qualora il Fornitore non dimostri di aver adottato, entro un lasso di tempo ragionevole, le misure correttive concordate o qualora le non conformità risultino gravi, reiterate o tali da compromettere in modo significativo il rispetto dei principi del presente Codice, il Gruppo si riserva il diritto di sospendere o risolvere il rapporto di fornitura. **Aggiornamento del Codice**

Il Gruppo si riserva di aggiornare il presente Codice per recepire modifiche normative, evoluzioni degli *standard* di condotta e ulteriori esigenze connesse alla gestione responsabile della catena di fornitura.

Le versioni aggiornate sono rese disponibili attraverso i canali di comunicazione del Gruppo e recepite nei rapporti di fornitura secondo le modalità contrattuali applicabili.